

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TIRO PESANTE RAPIDO

Art. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del Dlgs n. 52 del 11 maggio 2018 il Libro Genealogico del Cavallo di razza Agricola Italiana da Tiro Pesante Rapido (CAITPR) è tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Italiano da Tiro Pesante Rapido (ANACAITPR), con sede in Vigasio (VR), giuridicamente riconosciuta con DPR 28 novembre 1974, n. 924.

Detto Libro Genealogico è il Libro d'Origine della razza gestito dalla citata Associazione quale Ente selezionatore ai sensi delle Normative Comunitarie e Nazionali vigenti sulla base del presente Disciplinare. L'attività del Libro genealogico si estende su tutto il territorio nazionale italiano e, previa notifica ai sensi dell'articolo 12 del regolamento UE 2016/1012, può essere estesa a tutti o in parte dei Paesi dell'Unione europea

CAPITOLO I

Organizzazione Libro Genealogico

Art. 2

Il Programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli e ha lo scopo del miglioramento della razza. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di seguito "Autorità competente".

Obiettivo del Programma genetico del CAITPR è il miglioramento della duplice attitudine nella razza, ovvero il Tiro pesante rapido e la produzione della carne di qualità.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Programma genetico l'ANACAITPR provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- c) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale (CTC) studia e determina i criteri e gli indirizzi di Miglioramento della razza; propone inoltre, eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- due rappresentanti dell'Autorità competente - Servizi Zootecnici di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- tre rappresentanti degli allevatori nominati dall'ANACAITPR;
- tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al programma genetico (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati regionali dell'Agricoltura);
- il Presidente dell'ANACAITPR;
- due esperti di zootecnia di cui uno su proposta dell'ANACAITPR e uno in rappresentanza del CREA-ZA, nominati dall'Autorità competente;
- un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;

Il Direttore dell'ANACAITPR partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario. Il Coordinatore del Corpo Esperti partecipa alle riunioni della Commissione con voto consultivo. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri componenti.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.

La convocazione della CTC è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, assume la presidenza della riunione il Membro più anziano in età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale del libro genealogico provvede:

- a) alla raccolta dati e al coordinamento e al controllo del lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito,
- b) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione del programma genetico e del funzionamento del Libro Genealogico;
- c) al rilascio dei documenti ufficiali del programma genetico;
- d) alla pubblicazione e/o divulgazione periodica dei dati tecnici relativi ai soggetti iscritti al programma genetico secondo le indicazioni e le deliberazioni della CTC;
- e) ad effettuare la valutazione genetica e l'eventuale performance test dei riproduttori secondo quanto stabilito dal Programma genetico della razza.

Responsabile dell'applicazione del Programma genetico e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'ANACAITPR.

Art. 6

Le attività di raccolta dati e di realizzazione delle valutazioni genetiche è competenza dell'UC. Tali attività possono comunque essere delegate, previo aggiornamento in tal senso del programma genetico, secondo le modalità del successivo art.20, ad Organizzazioni che dispongano dei requisiti previsti dalle Normative Comunitarie e Nazionali vigenti in materia.

Tali deleghe devono essere circostanziate nelle competenze delegate e nelle modalità operative.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è formato da tecnici specializzati per i rilevamenti morfologici previsti dal Programma genetico e per la valutazione dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi.

I requisiti di individuazione, formazione e abilitazione sono stabiliti da apposito regolamento.

Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC.

È fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANACAITPR e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell'UC. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web.

I rilevamenti morfologici sono effettuati esclusivamente dagli Esperti di razza incaricati dei raduni e/o delle visite aziendali dall'ANACAITPR.

A tali visite può presenziare il direttore o un tecnico incaricato dall'ANACAITPR

Il giudizio dell'Esperto è insindacabile. L'UC si riserva in ogni modo la facoltà di disporre delle visite suppletive così come previsto dal regolamento del Corpo degli esperti.

CAPITOLO II

Ammissione al programma genetico

Art. 8

L'iscrizione al Programma genetico è volontaria. Il proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda all'UC. Il proprietario deve inoltre dichiarare di accettare il presente Disciplinare, nonché le eventuali successive modifiche che dovessero esservi apportate dagli organi competenti.

Art. 9

STRUTTURA DEL LIBRO GENEALOGICO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO GENETICO

Il Libro Genealogico è costituito da una *Sezione Principale* e da una *Sezione Supplementare*.

SEZIONE PRINCIPALE:

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa in Registri in base al sesso e in Classi di merito in base ai requisiti tecnici oggettivi ed ereditari dei soggetti.

La Sezione Principale è suddivisa nel:

- Registro Genealogico Principale Femmine (RGPF)
- Registro Genealogico Principale Maschi (RGPM)

Entrambi i Registri sono suddivisi in *Classi di Merito* cui i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche di ascendenza, genetiche e di assenza di difetti ereditari.

Le Classi di merito sono le seguenti:

- **Classe Base (CB)** cui accedono tutti i soggetti, regolarmente individuati con rilascio del passaporto da parte dell'ANACAITPR, con almeno una generazione di ascendenti iscritti alla Sezione Principale o Supplementare
- **Classe Candidati Riproduttori Selezionati (CCRS)** cui accedono i puledri e le puledre in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) per i maschi tre generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico in modo di garantirne la purezza genetica. Per le femmine almeno una generazione di ascendenti iscritti al Libro Genealogico;
 - 2) nati da padre e madre appartenenti alle Classi Riproduttori Selezionati (CRS); per le femmine la madre può essere iscritta alla Sezione Supplementare oppure da madre non iscritta alla classe CRS esclusivamente per motivi di tipicità attinenti all'estensione delle macchie bianche ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dalle Norme tecniche del libro genealogico;
 - 3) valore genetico di pedigree minimo nell'ultimo ciclo di elaborazioni genetiche; tale soglia sarà stabilita dalla CTC e può variare nel tempo in base a specifici approfondimenti scientifici condotti dalla stessa CTC;
 - 4) genitori in possesso di un valore minimo di Gradimento morfologico. Il livello di Gradimento minimo è stabilito dalla CTC e ha lo scopo di garantire che i Candidati riproduttori maschi e femmine discendano da genitori che, oltre alla purezza e qualità genetica, siano quanto più vicini al modello tipico della razza pura;
 - 5) gradimento morfologico minimo stabilito dalla CTC;

- 6) accertamento d'ascendenza tramite DNA obbligatorio per i maschi; per le femmine può essere obbligatorio o effettuato a campione o a richiesta dell'UC in base alle disposizioni della CTC.
- **Classe Riproduttori Selezionati (CRS)** cui possono accedere, dopo i ventisei mesi d'età, esclusivamente i maschi e le femmine provenienti dalla CCRS previo rilevamento morfologico obbligatorio. Per le femmine la madre può essere non iscritta alla classe CRS esclusivamente per motivi di tipicità attinenti all'estensione delle macchie bianche ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dalle Norme tecniche del libro genealogico. La CTC stabilisce un parametro minimo di gradimento morfologico per l'accesso alla CRS al fine di tutelare la tipicità della Razza pura e di evitare la presenza di tare o difetti ereditari nella futura progenie. La CTC può altresì prevedere un livello minimo di valore genetico per l'accesso al CRS. I soggetti che non superino il parametro minimo di gradimento morfologico e che non raggiungano la soglia minima di valore genetico rimangono nella CCRS.

Negli allevamenti di Libro genealogico aderenti al miglioramento genetico, possono operare come riproduttori solo i soggetti della **CRS**. È ammesso anche l'impiego di maschi della **CCRS** se così previsto dalle delibere della CTC per precisi fini tecnici o sperimentali.

Alla fecondazione artificiale sono abilitati esclusivamente i maschi della **CRS** che superino il livello minimo di Valore genetico e di gradimento morfologico che sarà stabilito dalla CTC. Tale soglia può variare nel tempo in base ad approfondimenti scientifici condotti dalla stessa CTC.

SEZIONE SUPPLEMENTARE:

La *Sezione Supplementare* è composta da una Classe unica cui sono registrate le femmine:

- di età non inferiore a ventisei mesi;
- figlie di stallone iscritto al CRS, da comprovarsi mediante apposita documentazione riproduttiva; ed analisi d'ascendenza tramite DNA;
- in possesso dei caratteri tipici riferibili razza pura;
- con un Gradimento morfologico almeno di Discreto.

Tali soggetti non sono considerati di razza pura.

Art. 10

In relazione all'appartenenza alla Classe **CCRS** e **CRS** della Sezioni principale, a richiesta del proprietario e nel rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale, ai soggetti è applicato un marchio di razza del quale l'ANACAITPR detiene il brevetto.

Il marchio a fuoco è rappresentato da una scala a cinque pioli racchiusa in uno scudo delle dimensioni di circa cm 11 di altezza per cm 9 di larghezza.

Il marchio a fuoco è applicato alla coscia sinistra per i soggetti iscritti alla sezione principale del libro genealogico della Classe CCRS e al collo lato sinistro ai soggetti della Classe CRS.

Ai soggetti iscritti in base al successivo Art. 11 non si applica il marchio.

I soggetti iscritti dovranno essere identificati tramite le metodiche previste dalle Normative Comunitarie e nazionali vigenti in materia di identificazione degli equidi e mediante il rilevamento dello stato segnaletico quale strumento supplementare di identificazione.

I soggetti nati nello stesso anno avranno la stessa lettera iniziale del nome che cambierà di anno in anno secondo l'alfabeto italiano escludendo la lettera "H".

L'UC, al fine di poter garantire la corretta genealogia di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento di ascendenza, secondo metodi di verifica stabiliti dalla CTC, qualunque soggetto maschio o femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là dei casi di obbligatorietà che saranno previsti dal Programma genetico. Tali accertamenti possono disposti più volte. Il proprietario è tenuto a rendere disponibile il soggetto indicato dall'UC. Ogni rifiuto comporta la cancellazione del soggetto dal Programma genetico.

Art. 11

Nell'ambito del programma di miglioramento genetico, considerata la radice genetica di costituzione della razza CAITPR può essere autorizzato l'inserimento di maschi o materiale seminale di Razza Bretone provenienti dal libro genealogico di origine di tale razza. Tale inserimento può avvenire esclusivamente nell'ambito di programmi specifici supportati da idonei studi scientifici approvati preventivamente dalla CTC e finalizzati ad eventuali esigenze sperimentali o connesse al miglioramento genetico o al contenimento della consanguineità nella razza CAITPR. La CTC approverà le linee guida tecniche dell'impiego dei riproduttori, materiale seminale di razza Bretone da immettere nel LG del CAITPR.

Tali programmi saranno attuati da ANACAITPR.

Art. 12

Il Programma genetico, in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/1012, art. 21 punto 3, e sulla base di apposite delibere della CTC che specifichino i requisiti tecnici, può prevedere l'esclusione di riproduttori da programma genetico.

Art. 13

Le visite per i rilevamenti morfologici nell'ambito del programma genetico, s'indicono di norma una volta l'anno in sede di opportune visite aziendali o in raduni. I calendari di visita sono predisposti dall'UC e, ove necessario e ritenuto operativamente opportuno, sono redatti in accordo con l'organizzazione eventualmente delegata alla raccolta dati sul territorio.

Art. 14

Il Certificato zootecnico viene rilasciato dall'UC per tutti i soggetti iscritti al libro genealogico. Tale certificato è integrato nel documento di identificazione degli equidi secondo le Normative Comunitarie e nazionali vigenti e deve riportare tutte le informazioni previste da tali Normative e quelle stabilite dalle delibere della CTC.

CAPITOLO III

Schede, moduli e registri del Libro Genealogico

Art. 15

I moduli previsti dal programma genetico sono i seguenti:

- Mod. 1 (dichiarazione di nascita) che potrà essere in forma singola o per intero allevamento;
- Mod. 2 (Avviso di vendita, smarrimento o morte). Il modulo potrà essere in modello singolo o in modello a più soggetti per intero allevamento e dovrà essere rispondente alle Normative inerenti all'Anagrafe equidi.

L'UC sulla base delle Normative Comunitarie e Nazionali nonché sulla base delle esigenze operative, provvede ad emanare apposite circolari in merito alla raccolta e gestione dei moduli. L'UC per motivi organizzativi o di gestione dati può adottare schede di lavoro per le diverse attività previste dal Programma genetico.

Oltre a quanto stabilito dal precedente Art.14 possono essere rilasciati, su richiesta del proprietario, i seguenti certificati:

- **Certificato di accertamento formula DNA:** è rilasciato solo per tutti i soggetti iscritti alla sezione principale e riporta la formula DNA secondo la metodica utilizzata dal laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza;

- **Certificato accertamento ascendenza:** può essere rilasciato solo per i riproduttori maschi e femmine iscritti alla sezione principale del libro genealogico e riporta l'esito positivo dell'accertamento d'ascendenza effettuato da laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza.

CAPITOLO IV

Obblighi degli allevatori e finanziamento del libro genealogico

Art. 16

Il proprietario che ha ottenuto l'iscrizione/ registrazione dei propri soggetti al programma genetico si impegna:

- a) ad osservare quanto previsto dal programma genetico nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento dello stesso;
- b) a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite dai competenti Organi di ANACAITPR;
- c) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale stalloni esclusi o sospesi dal programma genetico;
- d) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del libro genealogico;
- e) a consentire ad ANACAITPR i rilevamenti previsti dal Programma genetico;
- f) a consentire ad ANACAITPR la pubblicazione di tutte le informazioni tecniche sull'allevamento ivi compresa la Ragione sociale, anche dopo l'eventuale cessazione dell'attività o l'uscita dal Programma genetico;
- g) a fornire agli organi competenti del libro genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento ivi compresa la richiesta da parte dell'UC di effettuare visite in allevamento per specifici motivi di accertamento tecnico;
- h) a consentire ad ANACAITPR il prelievo e l'utilizzo dei campioni di materiale biologico dei soggetti iscritti con fini di ricerca e accertamenti previsti dal Programma genetico;
- i) a mantenere i soggetti in condizioni adeguate alle normative sul benessere animale e a sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste;
- j) ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa portare nocimento al corretto svolgimento del Programma genetico;
- k) a partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali, qualora l'UC lo ritenga opportuno;
- l) a destinare una parte delle fattrici per accoppiamenti programmati al fine di ottenere puledri di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione dell'ANACAITPR per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere del CTC;
- m) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti del CTC.

Art. 17

L'infrazione da parte di un proprietario a una o più norme del presente disciplinare o, comunque, la mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'UC, comporta secondo la gravità seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) addebito dell'intero costo dei servizi del programma genetico;
- c) sospensione a tempo determinato o radiazione dal Programma genetico in caso di recidiva;
- d) denuncia del proprietario alle autorità giudiziarie in caso di sospetta frode.

L'ammonimento è effettuato dall'UC che ne informa il Consiglio direttivo. I provvedimenti di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono stabiliti dal Consiglio direttivo su proposta dell'UC.

Avverso a tali provvedimenti il proprietario potrà, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, fare ricorso al Collegio Probiviri di ANACAITPR mediante lettera raccomandata AR o PEC. Il Ricorso sarà esaminato dal Collegio Probiviri integrato dall'Esperto di zootecnica di nomina ministeriale componente la CTC e dal Presidente ANACAITPR. La decisione è inappellabile.

Art. 18

Al finanziamento del programma genetico si provvede con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi comunitari, statali, regionali, in applicazione di leggi in materia di zootecnica;
- d) altre eventuali entrate.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Art. 19

La CTC delibera il Programma Genetico ed eventuali integrazioni e/o modifiche.

Il Programma genetico ed eventuali integrazioni e/o modifiche vanno sottoposte per l'approvazione dell'Autorità competente.

La CTC mette a punto tutti gli opportuni regolamenti in merito alle valutazioni genetiche, all'inseminazione artificiale, alla produzione di embrioni ed all'effettuazione delle mostre di Libro Genealogico che vanno sottoposti per l'approvazione dell'Autorità competente.

Art. 20

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACAITPR hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge. Sarà perseguito per Legge anche chi utilizza loghi assimilati che possano trarre o ingenerare inganno.

Art. 21

Il Programma genetico prevede delle **“Norme Tecniche”** che stabiliscono lo standard della razza, fissano i requisiti per lo svolgimento del programma di miglioramento genetico. Dette **“Norme Tecniche”** sono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.

Eventuali modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte all'ANACAITPR, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dalla data della delibera.

Le integrazioni e/o modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto d'approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo

Art. 22

L'Autorità competente può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa, o su proposta della CTC.

Tali modifiche entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte dell'Autorità competente ed entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione.